

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Per i giovani possibile
una deduzione extra
per i fondi di II pilastro

Nevio Bianchi ▶ pagina 11

Per i giovani recupero in 20 anni delle somme ai fondi non dedotte

I dipendenti
di prima occupazione
non hanno
contributi
prima del 2007

PAGINA A CURA DI

Nevio Bianchi

■ Più passano gli anni, più la gestione nella certificazione unica dei lavoratori di "prima occupazione", come definiti dal decreto legislativo 252/2005 sulla riforma della previdenza complementare si presenta problematica. I tempi lunghi ed i frequenti passaggi da una datore di lavoro all'altro ostacolano la corretta conservazione dei dati pregressi e la loro implementazione.

La norma

Il comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 252 stabilisce, nei confronti di questi lavoratori, la possibilità di dedurre dal reddito complessivo nei 20 anni successivi ai primi cinque di adesione al fondo, un importo pari alla differenza tra quanto dedotto effettivamente nei primi cinque ed il limite di deduzione annuo che è di 5.164,57 euro. In pratica, se un lavoratore di prima occupazione aderisce alla previdenza complementare e, nei primi cinque anni versa solo il Tfr, di fatto perde la deducibilità pari a 5.164,57 euro per ognuno dei cinque anni, per un totale di 25.822,85 euro.

Nei 20 anni successivi questo lavoratore potrà beneficiare di un limite di deducibilità annuo aggiuntivo ai 5.164,57 euro, pari ai 2.582,85 euro (per un totale quindi di 7.747,42 euro) fino a quando non avrà recuperato totalmente i 25.822,85 euro persi nei primi 5 anni.

È un periodo lungo, può durare anche 25 anni, che va controllato e monitorato e l'amministrazione finanziaria ha affidato, a questo fine, un ruolo importante ed impegnativo ai sostituti di imposta.

I sostituti, infatti, devono innanzitutto identificarli. Secondo le Entrate (circolare 70/2007) il lavoratore di prima occupazione è quello che alla data di entrata in vigore del decreto, e cioè al 1° gennaio 2007, non era titolare di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria, vale a dire che non aveva versato nessun contributo obbligatorio a un ente o cassa di previdenza. Il datore di lavoro dovrà quindi accertarsi, al momento della assunzione di ogni dipendente, quale era la posizione previdenziale del lavoratore nel periodo precedente al 1°



Peso: 1-1%,11-54%

gennaio 2007, tenendo conto che si considera titolare di posizione contributiva presso una forma di previdenza obbligatoria (e quindi non è un lavoratore di prima occupazione) anche il soggetto che ha versato contributi alla gestione separata Inps, oppure ha riscattato la laurea o ha fatto il servizio militare.

Segnalazione nella Cu

Dopo averli identificati, qualora siano iscritti a un fondo di previdenza complementare, devono essere segnalati nella Cu riportando il numero 3 nella casella 411 e la data di iscrizione al Fondo nella casella 415. Le caselle 412, 413, e 414 dovranno essere compilate come per tutti gli altri lavoratori, riportando, in particolare, i contributi versati alla previdenza complementare nella casella 412 nel limite di 5.164,00 euro, anche se, avendo superato il 5° anno di iscrizione, la quota esente sia stata più alta. Le caselle più impegnative sono dalla 416 alla 420. L'agenzia delle Entrate chiede infatti ai sostituti di "gestire" attraverso la loro compilazione, l'utilizzo della quota che il lavora-

tore ha a disposizione nei 20 anni successivi ai primi cinque.

Questo monitoraggio deve essere fatto indicando nella casella 418 l'importo dei contributi dedotti nei primi cinque anni di iscrizione e quindi in ciascuno di questi anni si dovrà indicare l'importo progressivo dei contributi versati (quelli dell'anno e quelli degli anni precedenti). Dal sesto anno l'importo della casella rimarrà congelato. Nella casella 419 si deve indicare la quota di esenzione ancora disponibile, che è data dall'importo teorico di 5 anni (25.822,85 euro) meno quanto dedotto sempre nei primi cinque, indicato nella casella 418. Questa quota di esenzione a sua volta, a partire dal sesto anno dovrà essere diminuita dell'importo indicato nella casella 417 che è la quota dei contributi versati nell'anno, eccedente il limite di 5.164,00 euro. Se il dipendente resta in forza presso lo stesso datore di lavoro per tutti i 25 anni, la gestione dei dati non presenta problemi.

Se invece un datore di lavoro assume un dipendente "di prima occupazione" che ha versato contributi alla previdenza complementare prece-

dentemente presso altri datori di lavoro, dovrà ricostruire tutta la situazione pregressa. Non è facile perché lo dovrà chiedere al dipendente, il quale molto probabilmente ignora di che cosa si stia parlando. L'unico documento utile per effettuare questa ricostruzione è la copia dell'ultima Cu ricevuta dal lavoratore, sperando che, a sua volta, sia stata compilata in modo corretto e che il lavoratore sia disponibile a consegnarla. In caso contrario saranno indicati dati inesatti rendendo inutile tutta l'operazione. Più passano gli anni, più questo rischio diventa attuale.



Previdenza complementare lavoratori prima occupazione



CASELLE DA COMPILARE

416	417	418	419	420
versati nell'anno	importi eccedenti non tassati	importo totale	differenziale	anni residui
Sempre	Dopo i primi 5 anni	Solo i primi 5 anni	Dopo i primi 5 anni	Dopo i primi 5 anni

